

## PROPOSTA DI LEGGE

**di iniziativa del Consigliere regionale Filippo Mancuso recante: “Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche e integrazioni all’art. 39 della l.r. 47/2011”.**

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emergenza sanitaria cagionata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, ha determinato una recessione dell'economica mondiale senza precedenti. Tra i settori più colpiti vanno annoverati quelli dell'edilizia e in particolare dell'edilizia popolare. La Calabria è una delle regioni italiane che più di altre sta affrontando un delicato momento storico senza precedenti.

Il mutamento delle condizioni economiche causate dalla crisi economica e sociale in atto ha provocato notevoli problemi all'attuazione dei programmi regionali di edilizia residenziale di cui alla l.r. 36/2008, riconducibili, in particolare, alla difficoltà di trovare acquirenti nelle classi meno abbienti alla luce della quasi impossibilità di ottenere un mutuo dagli istituti bancari. Ciò ha comportato considerevoli ritardi attuativi in particolare sugli interventi che prevedevano la vendita degli alloggi. Numerose sono state e sono le richieste, formali e non, da parte dei soggetti attuatori, di poter rimodulare gli interventi cambiandone la tipologia da proprietà a locazione. Al fine di evitare di lasciare numerose opere incompiute sul territorio, con il presente intervento di novellazione si intende consentire la variazione di tipologia per adeguare gli interventi alle mutate esigenze abitative intervenute nel frattempo.

La proposta, versando il Consiglio regionale in regime di *prorogatio*, per i motivi sopra esposti, stante il perdurare della crisi, riveste il carattere della necessità e dell'urgenza, per cui è tempestivo rispetto all'insorgenza del problema cui intende porre rimedio ed è, pertanto, in linea con quanto previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021”; in particolare, l'articolo 1, al comma 2 stabilisce che *“Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria”*.

La proposta si compone di 3 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica l'art. 39 della l.r. 47/2011 al fine di consentire, da parte dei soggetti attuatori dei programmi regionali di edilizia residenziale di cui alla l.r. 36/2008, la rimodulazione degli interventi cambiandone la tipologia da proprietà a locazione, per adeguare gli interventi alle mutate esigenze abitative intervenute nel frattempo;
- l'art. 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria dell'intervento legislativo;
- l'art. 3 anticipa l'entrata in vigore della legge rispetto all'ordinario termine di vacatio legis..

## RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche e integrazioni all’art. 39 della l.r. 47/2011.”.**

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto interviene su finanziamenti già concessi, senza introdurre incrementi di spesa.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
Art. 1	Ha carattere ordinamentale in quanto modifica l’art. 39 della l.r. 47/2011 al fine di consentire, da parte dei soggetti attuatori dei programmi regionali di edilizia residenziale di cui alla l.r. 36/2008, la rimodulazione degli interventi cambiandone la tipologia da proprietà a locazione, per adeguare gli interventi alle mutate esigenze abitative intervenute nel frattempo.			0
Art. 2	Prevede la clausola di invarianza finanziaria dell’intervento legislativo che opera su finanziamenti già concessi senza introdurre incrementi di spesa.			0
Art. 3	Anticipa l’entrata in vigore dell’approvanda legge.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//

**Proposta di legge recante:**  
**“Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche e integrazioni all’art. 39 della l.r. 47/2011”.**

**Art. 1**

*(Integrazione all’articolo 39 della l.r. 47/2011)*

1. L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è così modificato:
  - a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché a presentare, entro il 31 dicembre 2021, richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione.”;
  - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
“1-bis. La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita anche con riduzione dell’obiettivo fisico a condizione che essa non comporti l’aumento del contributo già concesso”;
  - c) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “La delocalizzazione non è consentita nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 1-bis.”.

**Art. 2**

*(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)*

1. Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art.3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 07 maggio 2021

Il Consigliere Regionale  
f.to Filippo MANCUSO